

**ATTO COSTITUTIVO**

Il giorno 17 MAGGIO 2019 in Modena, in via Achille Grandi n. 102, con la presente scrittura privata i signori:

- **BERGAMINI MARIA CRISTINA** (Presidente) Nata a Modena il giorno 11/08/1957 e ivi residente in Via Achille Grandi, n. 102 - CI n. AT2332142 rilasciata da Comune Di Modena il 05/04/2012 – CF: BRGMCR57M51F257L;
- **DEBBI YURI** (Vicepresidente) Nato a Modena il 14/06/1977 e residente in Castelfranco Emilia, Via della Pace n. 5 - CI n. AY5855741 rilasciata da Comune Di Castelfranco Emilia il 07/03/2018 - CF: DBBYRU77H14F257N;
- **BOLDINI BIANCAMARIA** (Segretaria) nata a Modena il 12/12/1967 e residente in Campogalliano, via Madonna, 18 – CI n. CA03872DU rilasciata da Comune Di Campogalliano il 10/04/2019 – CF: BLDBCM67T52F257K;
- **MONTECCHI MONICA** (Tesoriera) Nata a Pavullo 22/09/1974 e residente in Rubiera Via Madre Teresa di Calcutta, 1 – CI. N. CA27923cb Rilasciata Da Comune Di Rubiera il 28/08/2018 – CF: MNTMNC74P62G393N;

Dichiarano, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, a norma e agli effetti della legge 398/91, nonché dell'Art. 90 della legge 289/2002, conformandosi alla delibera del Comitato Nazionale del CONI e alle norme e direttive dell'Ente di promozione sportiva al quale andrà ad affiliarsi, di costituire – come costituiscono - un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"TAO YIN MODENA associazione sportiva dilettantistica"**, in breve "TYM a.s.d." con sede in Modena, viale Antonio Gramsci N° 357.

L'associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di carattere sportivo amatoriale in favore degli associati o di terzi in riferimento alle attività connesse ai giovani nella scuola, ai cittadini anziani e disabili, delle tossicodipendenze e di quanti vivono il disagio e l'emarginazione sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

L'Associazione è retta dalle norme statuarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme statuarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale,

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAO YIN MODENA ASD

eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

- Sig.ra Bergamini Maria Cristina PRESIDENTE che firma per accettazione
Maria Cristina Bergamini
- Sig. Debbi Yuri VICEPRESIDENTE che firma per accettazione
Yuri Debbi
- Sig.ra Boldini Biancamaria SEGRETARIA che firma per accettazione
Biancamaria Boldini
- Sig.ra Montecchi Monica TESORIERE che firma per accettazione
Monica Montecchi

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l’Affiliazione ed il riconoscimento dall’ Ente di Promozione Sportiva, adottandone la tessera nazionale, quale tessera del sodalizio stesso, oltre all’iscrizione al Registro nazionale CONI.

Lo Statuto allegato al presente atto, recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l’adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI


Sig.ra Bergamini Maria Cristina Maria Cristina Bergamini
Sig. Debbi Yuri Yuri Debbi
Sig.ra Boldini Biancamaria Biancamaria Boldini
Sig.ra Montecchi Monica Monica Montecchi

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Spazio al Piano Modenese
Regione: 17 MAG. 2019
el. 2505 Anno base 3
200,00 Quattrocento

Il Funzionario (1)
2 de Coordinatore
UT Modena - Spazio al Piano Modenese
Forza Medici (1)
Firma su delega del Direttore Provinciale
(1) Ufficio di Modena - Spazio al Piano Modenese



ALLEGATO A)

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAO YIN MODENA"

ABBREVIATO IN TYM ASD

TITOLO I - Denominazione – sede - Durata

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione che assume la denominazione *"Tao Yin Modena associazione sportiva dilettantistica"*, in breve *"TYM a.s.d."*.

L'associazione ha sede a Modena, attualmente in viale Antonio Gramsci N° 357.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto.

L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale, anche attraverso sedi secondarie istituite nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'Associazione si affilia a un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive a cui esso fa riferimento nonché alle disposizioni interne dei medesimi Enti o Ente di Promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, è apolitica ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive amatoriali e ricreative capaci di fare conseguire gli

obiettivi che i soci fondatori si sono prefissati di raggiungere. Attività ancorché esercitate per l'avvio, la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici ed il perfezionamento nelle attività di sostegno. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì -pur non avendo fini di lucro- svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in discipline relative alle Arti Classiche del Tao e per il Benessere Psicofisico, in particolare: Qi Gong, Wushu Kung Fu Tradizionale, Wushu Kung Fu Moderno, Taijiquan, Yoga, Ginnastica per Tutti.
- b) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive relative alle arti classiche del Tao, sia per bambini sia per adulti;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle attività di cui sopra;
- e) condurre e gestire impianti sportivi o ricreativi, propri o di terzi;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline orientali;
- g) indire corsi di qualificazione per operatori, educatori ed istruttori;
- h) organizzare eventi dimostrativi;
- i) organizzare stage per istruttori, operatori ed educatori;
- j) organizzare eventi ludico - ricreativi per gli associati;
- k) Organizzare attività motorie in genere propedeutiche alle arti classiche del Tao;

- l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione e la stessa viene accettata dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, nonché Statuto e regolamenti. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

Articolo 5 – L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. L'ammissione a socio s'intende accordata, anche senza formale delibera del Consiglio Direttivo, mediante apposizione di data di ammissione e firma del Presidente e/o Vice Presidente in calce alla domanda di ammissione e successiva annotazione nel libro degli associati.

L'eventuale reiezione deve invece constare da formale delibera del Consiglio Direttivo, il quale dovrà altresì motivare tale decisione entro 60 giorni dalla delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto domanda di ammissione può a sua volta, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima adunanza utile della stessa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. La procedura rimane la medesima di cui sopra.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il/la quale rappresenterà il minore

nei confronti dell'associazione e ne assumerà tutte le relative obbligazioni. La procedura rimane la medesima di cui sopra.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, incluso il diritto di frequentare i locali e gli impianti gestiti dalla associazione, nel rispetto dei regolamenti;
- a fruire di tutti i servizi dell'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di un genitore. Per essere nominati a componente degli organi direttivi è necessario invece avere raggiunto la maggiore età.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- a mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- All'accettazione del tesseramento alla federazione o disciplina associata competenti e/o all'ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi

sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento con regolamento.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per, scioglimento dell'Associazione, recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.



TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve

essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 14 – L'assemblea è sovrana. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione potrà in aggiunta o in alternativa essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa (da almeno un anno), secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti con assemblea che delibera a maggioranza semplice fra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo

nell'assunzione dell'incarico ovvero condanne passate in giudicato per delitti non colposi. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere conferite al medesimo soggetto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare a mano, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con un preavviso di giorni 3, purché venga garantita la ricezione nei termini dell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- j) nominare dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa.



Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue, unitamente al Tesoriere, gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria della Associazione.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti

annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

TITOLO VIII – Norme Finali

Articolo 25 - Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 26 - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

In ogni caso, il Foro competente è Modena.

Articolo 27 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI e dell'ente nazionale al quale andrà ad affiliarsi ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAO YIN MODENA ASD

Modena (MO), 17/05/2019

Sig.ra Bergamini Maria Cristina Maria Cristina Bergamini
Sig. Debbi Yuri Yuri Debbi
Sig.ra Boldini Biancamaria Biancamaria Boldini
Sig.ra Montecchi Monica Monica Montecchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Ufficio Provinciale di Modena
Regione Emilia-Romagna
Regione 17 MAG. 2019
di 2505
n. 3
Il Dirigente
UT Modena Enrica Medda (*)
*firma su delega del Direttore Provinciale

